



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Ancona "Grazie Tavernelle"

60128 Via G. Verga, 2 Ancona - tel. 071/895208 / fax 071/894019

C.M. ANIC82000A ≈ C.F. 93084540421

E-mail anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it



Circ. 14

Ancona, 13 settembre 2021

Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Disposizioni in materia di uscita autonoma degli alunni minori di anni 14

La Legge 172/17 disciplina l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni. La norma sopra citata attribuisce ai *genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni*, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. ***L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.***

Alla luce della presente disposizione è possibile – a richiesta dei genitori o di altri soggetti esercenti la potestà genitoriale – consentire, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità, l'uscita autonoma dei minori di anni 14 iscritti alla Scuola Secondaria di I grado **fin dal 15 settembre**.

Si allega alla presente circolare il modulo di autorizzazione che dovrà essere consegnato alla scuola, compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori, in diversi modi:

- consegnato ai docenti di classe allegando fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori;
- consegnato in copia cartacea alla segreteria della scuola;
- inviato via mail all'indirizzo anic82000a@istruzione.it allegando copia del documento di identità dei genitori.

Il personale scolastico, *anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata*, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Del Monte